

	COMUNE DI CODIGORO	
	PROVINCIA DI FERRARA	
	Cron. n.	
	OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALBA	
	APS PER L'USO E LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E	
	FABBRICATO AD USO SALA CIVICA DI ITALBA.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'annoaddì del mese di con questa scrittura privata da valere	
	a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto	
	TRA	
	il, nato a il, C.F....., domiciliato presso per la carica	
	presso la Residenza Municipale, nella qualità di Dirigente del Quarto Settore del	
	Comune di Codigoro autorizzato alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti in	
	virtù del disposto dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. 267/2000, il quale agisce in	
	rappresentanza e quindi in nome, per conto ed esclusivo interesse del Comune	
	medesimo (C.F.),	
	E	
	Il Sig. nato a (....) ile residente a (.....) in	
	via , C.F., il quale dichiara di intervenire al presente atto in	
	qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione con sede in	
	e quindi in nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima.	
	Di comune accordo le parti, in grado di leggere e scrivere, rinunciano	
	all'assistenza dei testimoni.	
	Premesso che:	
	- l'Associazione, con nota acquisita al prot. n. del, e,	

ha chiesto la concessione in gestione del Campo sportivo e sala Polivalente di Italba per svolgere attività di “promozione sociale” per cui è stata costituita tale associazione;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.del, esecutiva ai sensi di legge, che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, l'Amministrazione Comunale di Codigoro stabiliva, per le specifiche e peculiari motivazioni in essa individuate, di cedere in comodato d'uso gratuito all'Associazioneper la gestione degli impianti e delle attrezzature del Campo Sportivo e relativo fabbricato ad uso sala civica per il periodo di anni, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Codigoro cede l'uso e la gestione, alle condizioni specificate in appresso, all'Associazione.....degli impianti, attrezzature ed ogni altra pertinenza del Campo Sportivo Polivalente di Italba sito ad Italba in Loc. Gran Linea censito al catasto fabbricato al foglio 39 mapp. n. 220 (fabbricato) e al catasto terreni al foglio 39 mapp. 26 (area esterna) nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nella planimetria (all. A) allegata che, sottoscritta dalle parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'impianto sportivo concesso in uso si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 fabbricato ad uso sala polivalente con servizi;
- area esterna con terreno di gioco.

ART. 2

La concessione è data per un periodo di annidecorrenti dalla data di

sottoscrizione della presente convenzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta e urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 3

L'Associazione si impegna a destinare l'immobile concesso in comodato a sede sociale ed alla realizzazione dei fini previsti dal proprio Statuto.

ART. 4

L'Associazione potrà utilizzare l'immobile per lo svolgimento di proprie attività sociali e ricreative, senza corrispondere alcun compenso o canone al comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, acqua, ecc, i cui contatori dovranno perciò essere volturati e intestati, finché dura la concessione, alla concessionaria.

Più in particolare:

a) la custodia della struttura dovrà essere assegnata al legale rappresentante dell'Associazione;

b) la manutenzione ordinaria dovrà essere fatta per tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze della struttura, ivi compresa la pulizia dei servizi ad esso collegati

(doccia, bagni), nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

L'Associazione dovrà provvedere a proprie spese all'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza al fine di assicurare l'agibilità degli immobili concessi in uso.

La concessione verrà revocata, previa diffida da parte del Comune, qualora l'associazione non provveda agli adeguamenti degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 2, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre del campo in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune.

ART. 6

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, inclusi compreso il personale addetto all'uso della struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura

di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano il locale.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanza di pagamento del premio.

ART. 7

Tutte le spese del presente atto, imposta di bollo ed imposta di registro sono a carico dell'Associazione.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.

Art. 9

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art.10

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si richiamano le norme previste dall'articolo 1083 e seguenti del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 11

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o la risoluzione del presente contratto, viene designato quale foro competente il Tribunale di Ferrara.

Articolo 12

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento

degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

IL COMUNE DI CODIGORO

L'ASSOCIAZIONE